SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 790)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1980

Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone, tra l'altro, che lo Stato deleghi alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

esista l'assenso della Regione interessata;

lo Stato provveda al risanamento tecnico ed economico della linea ferroviaria.

L'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, prevede l'elaborazione di un piano tecnico-economico delle ferrovie in argomento, da inquadrarsi nel piano generale dei trasporti, preceduto dalla determinazione, d'intesa con le Regioni, delle linee ferroviarie in regime di concessione o in gestione governativa eventualmente da sopprimere, di quelle da sostituire con servizi automobilistici, nonchè delle linee da mantenere in esercizio. Tra queste ultime, poi, debbono essere distinte le linee d'interesse locale da quelle che possono essere incluse nella rete statale e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove necessario ammodernate e potenziate.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

A seguito degli studi eseguiti per dare attuazione alle predette disposizioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge, di cui si illustrano i singoli articoli, fermo restando che, per quanto attiene in particolare alle gestioni commissariali governative, con successivo disegno di legge saranno fissate le norme per una loro precisa configurazione giuridica nonchè i criteri cui le stesse dovranno uniformarsi per quanto concerne gli aspetti contabili ed amministrativi.

Articolo 1. — Si autorizza il Ministero dei trasporti ad effettuare interventi finanziari per il risanamento tecnico-economico di talune linee ferroviarie — elencate nell'allegato al disegno di legge — per le quali si è rilevato un coefficiente di esercizio sufficientemente contenuto e che si distinguono per la loro importanza socio-economica e per l'entità del traffico servito; gli interventi avverranno secondo un piano decennale di spesa previsto in lire 1.366 miliardi.

Articolo 2. — Si affida ad un decreto interministeriale, trasporti-tesoro-bilancio, sentito il parere del Comitato tecnico *ex* articolo 13 della legge n. 297 del 1978, l'individuazione delle altre linee in regime di concessione o in gestione commissariale governativa o dei tronchi di linea meritevoli di risanamento in considerazione sia delle loro caratteristiche tecniche, sia della economicità dell'intervento riferito a dati obiettivi (coefficiente di esercizio, introiti, spese, disavanzi) e specifici (entità del traffico per chilometro di linea o di tronco di linea). Con le stesse modalità e procedure saranno individuate le linee o i tronchi di linea da sopprimere.

Il risanamento sarà effettuato secondo un piano decennale di spesa previsto in lire 944 miliardi.

Articolo 3. — Prevede i tipi di lavori ed opere nei quali si possono concretizzare gli interventi finanziari dello Stato.

Articolo 4. — Stabilisce che per l'approntamento dei programmi deve essere preventivamente sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio. Sui provvedimenti potranno pronunciarsi preventivamente le Regioni interessate, che disporranno di 45 giorni per le loro eventuali osservazioni.

Articolo 5. — Detta opportune disposizioni per il personale in forza alle linee ferroviarie, od ai tronchi di linea, per le quali dovesse eventualmente essere disposta la soppressione a norma di quanto previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

Articolo 6. — Ai fini concessionali provvede a dichiarare la soppressione delle linee ferroviarie, a suo tempo dismesse o sostituite con autoservizi, allo scopo di assoggettare quest'ultime alla normativa degli autoservizi ordinari.

Articolo 7. — Richiama specificatamente alcune norme previste dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, relative all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche da applicare ai lavori e alle forniture concernenti l'ammodernamento delle linee da risanare.

Articolo 8. — Riserva allo Stato la proprietà delle opere e forniture eseguite con il proprio intervento finanziario, disponendo però l'uso gratuito delle stesse da parte delle Aziende esercenti.

Articolo 9. — Prevede l'operatività della delega amministrativa alle Regioni interessate per ciascuna ferrovia con la realizzazione delle opere programmate.

Articolo 10. — Per l'inclusione di cinque linee ferroviarie in regime di concessione nella rete dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'articolo prevede il preliminare riscatto delle relative concessioni, con il compenso da determinare ai sensi dell'articolo 188 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, cioè con il solo corrispettivo sulla base del valore di stima dei beni che risultano di proprietà sociale (materiale ro-

tabile, scorte di magazzino, materiali di officina, attrezzi, mobili, eccetera).

Sino all'inclusione delle linee nella rete statale sono applicabili alle stesse le norme concernenti gli interventi finanziari a sostegno delle perdite di esercizio.

Articolo 11. — Dispone per l'inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato di due linee ferroviarie in gestione commissariale governativa.

Articolo 12. — Prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme idonee a regolare il passaggio all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale addetto alle ferrovie esercitate in regime di concessione o in gestione governativa incluse nella rete statale, fissandone i princìpi e i criteri direttivi.

Articolo 13. — Prevede la spesa di lire 2.310 miliardi nel corso del decennio 1980-1989, per realizzare i programmi di intervento previsti. Altri 155 miliardi, suddivisi nel quinquennio 1980-84, sono previsti per i lavori da effettuarsi a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulle linee che verranno incluse nella rete statale.

Articolo 14. — L'attuazione di un complesso di piani di ammodernamento relativi a linee ferroviarie aventi le più diverse caratteristiche, nonchè l'introduzione del nuovo sistema di revisione parametrica delle sovvenzioni di esercizio con la sistemazione delle perdite arretrate — prevista da altro provvedimento legislativo in corso di approvazione — che in taluni casi si riferiscono a periodi superiori al quinquennio, comportano particolari impegni, per i quali non può provvedersi con l'attuale dotazione di personale e di unità operative (divisioni).

L'articolo dispone pertanto l'istituzione, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di due nuove divisioni, una tecnica ed una amministrativa, con una dotazione organica complessiva di 100 unità. Il tutto limitatamente ad un periodo di dieci anni, coincidente con l'attuazione del piano di ammodernamento. Il maggior onere che ne deriva sarà largamente coperto con il previsto aumento di lire 1.000 di talune tariffe, di cui alla tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, relative alle operazioni automobilistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione indicate nell'allegato alla presente legge, secondo un piano decennale di spesa.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà — sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 — alla individuazione delle ulteriori linee in regime di concessione o in gestione commissariale governativa o dei tronchi di linea, anch'essi da risanare secondo un piano decennale di spesa, nonchè di quelli da sopprimere.

L'individuazione di cui al comma precedente sarà effettuata tenendo conto sia delle caratteristiche tecniche delle linee o dei tronchi di linea sulla base della economicità dell'intervento, sia dell'andamento delle gestioni delle linee o dei tronchi di linea riferito, in particolare, ai risultati economici più significativi, quali il coefficiente di esercizio, gli introiti, le spese ed i disavanzi, nonchè a quelli specifici relativi al traffico per chilometro di linea o di tronco di linea.

Art. 3.

Gli interventi per le linee ferroviarie da risanare potranno consistere nell'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trazione come pure nella sostituzione del sistema di trasporto con altro sempre del tipo ad impianti fissi per l'ele-

vazione dei livelli del servizio, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la riduzione degli oneri di esercizio.

Potranno altresì prevedersi varianti di tracciato o derivazioni, di limitata estensione, finalizzate all'acquisizione di nuovo traffico o al miglioramento della sicurezza dell'esercizio o al conseguimento di economie di gestione.

Art. 4.

I programmi degli interventi di cui all'articolo precedente saranno approvati separatamente per ciascuna ferrovia con decreto del Ministro dei trasporti sentita la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. I progetti saranno approvati ai sensi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificate dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sentita la predetta Commissione.

Su tali provvedimenti saranno preventivamente sentite le Regioni interessate, che potranno far conoscere le proprie osservazioni entro 45 giorni dalla richiesta.

Contestualmente o con separati provvedimenti gli organi competenti provvederanno a disciplinare la esecuzione delle opere e delle forniture da parte dei concessionari o delle gestioni governative ed i relativi pagamenti.

Art. 5.

In dipendenza delle eventuali soppressioni di linee o tronchi di linea dovranno essere congruamente ridotti gli organici del personale. Il personale reso disponibile dalla soppressione potrà essere trattenuto in servizio in soprannumero, da riassorbire in relazione alle vacanze che si determineranno.

Art. 6.

Sono soppresse, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le linee distrutte, dismesse o sostituite con servizi

stradali in attuazione del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, della legge 14 giugno 1949, n. 410, e della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ovvero ai sensi di leggi speciali concernenti singole ferrovie.

Art. 7.

Alle opere da eseguirsi a norma della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni degli articoli 7, 13, 14, 22, 24 e 27 si applicano anche alle forniture.

Art. 8.

Le opere e il materiale mobile delle ferrovie che godranno degli interventi previsti dalla presente legge resteranno acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato.

Le opere ed il materiale mobile, per la parte di proprietà dello Stato, rimarranno in uso gratuito ai concessionari per tutta la durata della concessione, con l'obbligo dei concessionari medesimi di curarne la perfetta conservazione e il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 9.

Al compimento degli interventi programmati ai sensi della presente legge diverrà operativa per ciascuna ferrovia la delega alle Regioni disposta dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

È dichiarato il riscatto delle ferrovie in concessione Parma-Suzzara, Suzzara-Ferrara, Adria-Mestre, Udine-Cividale e Bologna-Budrio-Portomaggiore da includere, entro tre

mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nella rete esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che provvederà al loro ammodernamento e potenziamento.

Il compenso dovuto ai concessionari sarà determinato ai sensi dell'articolo 188 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, tenendo conto delle disposizioni della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Resta salva l'applicazione delle leggi che prevedano interventi finanziari di sostegno degli esercizi effettuati e da effettuarsi dai concessionari fino alla inclusione delle linee nella rete delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente saranno altresì incluse nella rete dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che provvederà al loro ammodernamento e potenziamento, le ferrovie in gestione commissariale governativa Benevento-Cancello e Ferrara-Codigoro.

Art. 12.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare il passaggio alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale addetto alle ferrovie esercitate dall'industria privata ovvero in gestione governativa le cui linee vengono incluse nella rete ferroviaria statale ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, nonchè del personale delle linee che dovessero essere incluse nella stessa rete ferroviaria con successivi provvedimenti legislativi.

I decreti delegati di cui al precedente comma dovranno regolare, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inquadramento del personale in parola nelle categorie e profili professionali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, assicurando, in relazione ai diritti acquisiti dal personale interessato,

eventuali trattamenti *ad personam* riassorbibili coi miglioramenti attribuiti al personale delle ferrovie dello Stato dai successivi rinnovi contrattuali;

b) il trattamento previdenziale ed assistenziale, nonchè quello di fine lavoro del predetto personale, con l'osservanza dei criteri precisati nel precedente punto *a*);

c) l'inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale dirigente, con l'osservanza degli stessi criteri indicati per il personale di ruolo, nonchè il subentro della stessa Azienda nelle convenzioni stipulate con assuntori ed incaricati;

d) le eventuali variazioni da portare in aumento alle dotazioni organiche dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

Art. 13.

Per far fronte agli oneri relativi agli interventi da effettuarsi dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ai sensi della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.310 miliardi, ripartita negli anni dal 1980 al 1989, da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero e da destinare per lire 1.366 miliardi agli interventi indicati nel precedente articolo 1 e per lire 944 miliardi a quelli previsti nell'articolo 2 nonchè al pagamento del compenso che risulterà dovuto ai concessionari in dipendenza del riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 10 e di quelle da sopprimere ai sensi dello stesso articolo 2.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 20 miliardi, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 7206

del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie indicate agli articoli 10 e 11, da effettuarsi a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 155 miliardi, da iscrivere nel bilancio dell'Azienda stessa in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1980, 15 miliardi nell'anno 1981 e 45 miliardi in ciascuno degli anni dal 1982 al 1984.

A detti oneri si provvede per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 14.

Per l'attuazione delle norme della presente legge, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione vengono istituite le seguenti divisioni:

1). « Pianificazione dei trasporti extraurbani; programmi di intervento; statistiche, segreterie commissioni e comitati interministeriali per gli interventi sui servizi di trasporto; lavori interessanti la sede ferroviaria, armamento e piani di stazione; binari di raccordi, normativa, vigilanza e ricerche di settore; impianti elettrici di alimentazione, trazione e segnalamento filo-ferro-tramviari; normativa, unificazione, vigilanza e ricerche di settore »;

2). « Revisioni parametriche; impegni di spesa e pagamenti; riscatti e risoluzioni di concessioni; fondo comune ».

La divisione di cui al numero 1) ha carattere tecnico, quella di cui al numero 2) ha carattere amministrativo.

I ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione, approvati con legge 18 ottobre 1978, n. 625, vengono aumentati, per un periodo di dieci anni, nelle misure appresso indicate:

a) il ruolo dei dirigenti tecnici è aumentato di n. 1 primo dirigente con funzioni di direttore di divisione;

b) il ruolo dei dirigenti amministrativi è aumentato di n. 1 primo dirigente con funzioni di direttore di divisione;

c) il ruolo del personale tecnico della carriera direttiva è aumentato di 25 unità;

d) il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva è aumentato di 13 unità;

e) il ruolo del personale della carriera di concetto è aumentato di 60 unità, di cui 36 con titolo di studio tecnico.

I posti portati in aumento di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) vengono ripartiti tra le qualifiche con le proporzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Alla copertura dei posti portati in aumento di cui al terzo comma si provvede con pubblici concorsi, da bandire senza l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la ripartizione dei contingenti di personale portati in aumento tra gli uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonchè le altre modalità di attuazione del presente articolo.

Alla scadenza del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contingenti di personale portati in aumento, di cui al terzo comma, vengono riassorbiti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento di lire mille delle tariffe nn. 1), 2), 3) e 4) della tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, nei casi in cui le operazioni ivi indicate comportino l'emissione di un libretto di patente, di un certificato di abilitazione professionale o di un documento di circolazione per veicoli soggetti a

immatricolazione, ai sensi degli articoli 58 e 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ALLEGATO

Ferrovie in regime di concessione per le quali il Ministero dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi di risanamento

	L/miliardi
Torino-Germagnano	56
(Torino)-Settimo-Rivarolo . . .	52
Domodossola-Confine Svizzero . .	8
Ferrovie Nord-Milano	350
Brescia-Iseo-Edolo	44
Trento-Malè	26
Ferrovie Reggiane	26
Modena-Sassuolo	8
Casalecchio-Vignola	5
Arezzo-Stia-Sinalunga	44
Terni-Sansepolcro	52
Roma-Ostia Lido	122
Ferrovia Cumana	52
Ferrovia Circumflegrea	35
Ferrovia Circumvesuviana . . .	210
Alifana Inferiore	215
Bari-Barletta	61
Totale . . .	1.366